

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 45 in data 21.12.2001
Pubblicato all'Albo Pretorio in data 27.12.2001
dal 28.12.2001 al 11.01.2002
Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi il 15.02.2002 dal 16.02.2002 al 02.03.2002

Carnate, li 25.03.2002

IL RESP. SETTORE AFFARI GENERALI
(De Filipo Antonello)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- art. 5 Legge 15 gennaio 1992, n°21 -

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento reca norme per il riordino del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente espletato per il trasporto di persone, anche con bagaglio a mano, a mezzo di autovetture o di autobus stazionanti a disposizione dei clienti nelle apposite rimesse e muniti delle prescritte autorizzazioni in conformità delle norme vigenti.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n°21 e Legge Regionale 15 aprile 1995, n°20.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli art. 19 e 85 del DPR 24 luglio 1997, n°616;
 - b) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285;
 - c) dal DPR 16 dicembre 1992, n°495;
 - d) dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto comunale e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, mediante autovetture o autobus (successivamente chiamato servizio), è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, così come definito dall'art. 3 Legge n°21/1992.

ART. 3

Condizioni di esercizio.

1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge 15/01/1992, n°21 e art. 9 Legge Regionale 15 aprile 1995, n°20.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura o autobus.
3. In capo allo stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate al servizio.
4. Il servizio di autonoleggio deve essere esercitato da un conducente iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n°21/1992.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n°21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08 agosto 1985, n°443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
6. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a ~~compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.~~
7. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno in metallo, contenente il nome e lo stemma del Comune e il numero della medesima autorizzazione. Il contrassegno deve essere applicato a tergo del veicolo, attiguo alla targa di immatricolazione, in modo ben visibile.
8. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n°21/1992.
9. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A., ai sensi dell'art. 6 della Legge n°21/1992 deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.
10. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio commercio del Comune l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dell'autoveicolo autorizzato. Detto elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente, socio o collaboratore.

ART. 4

Numero delle autorizzazioni.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) della Legge n°21/1992, il Comune dispone di un contingente numerico di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio, pari a 8 di cui 4 NCC mediante autobus e 4 NCC mediante autovettura, giusta Deliberazione Giunta Regionale - Settore Trasporti - n° V/30929 in data 18 dicembre 1992.

ART. 5

Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di CARNATE per qualunque destinazione. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 6

Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, Legge n°21/1992.

1. La Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) dall'Assessore alla viabilità o suo delegato;
 - c) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti o, in alternativa, della Confederazione sindacale unitaria a livello territoriale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - e) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.
 - f) da un rappresentante designato dalla categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - g) dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
 - h) dal Responsabile dell'Ufficio commercio o suo delegato in qualità di segretario della Commissione.
2. La Commissione è valida con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'esame del bando di concorso, la Commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta comunale.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'Associazione che li ha designati.
6. I componenti della commissione fungono anche da Commissione di Concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni.

CAPO II

La professione di noleggiatore

ART. 7

Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore.

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" - della Provincia di Milano, di cui all'art. 9 della L.R. n°20/1995. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, commi 2 e 5 della L.R. n°20/1995, nonché, per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11, mediante il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della medesima Legge Regionale.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo dell'autoveicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 8

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene assegnata, in seguito a pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti e che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o altro del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Il bando, oltre che sul B.U.R.L., verrà pubblicato, per trenta giorni, all'Albo Pretorio nonché:
 - a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
 - b) inviato, per la pubblicazione, nei Comuni contermini.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, (Art. 9 comma 3 Legge 15 gennaio 1992, n. 21).
6. Costituirà titolo di preferenza chi offrirà all'Amministrazione Comunale disponibilità dei mezzi per servizi sociali o ricreativi.

ART. 9

Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione comunale;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.

ART. 10

Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, debitamente sottoscritte. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in originale o copia autentica:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) ~~dichiarazione di impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;~~
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- d) autocertificazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale viene rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità di autorimessa per il ricovero dell'autoveicolo nel territorio comunale di CARNATE, certificabile;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n°1423; 31/05/1965, n°575; 13/09/1972, n°646; 12/10/1982, n°726;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di Legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di CARNATE, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 04 gennaio 1968, n°15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n°21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di Legge.

ART. 11

Titoli di valutazione.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n°21/1992, ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente, socio o collaboratore familiare, di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

2. In caso di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è formulata la seguente valutazione:

- punti 2.

3. Qualora i concorrenti non fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1, oppure a parità di punteggio, la graduatoria è formulata tenendo conto:

- diploma di laurea punti 4;

- diploma di maturità punti 3;

- iscritto nelle liste di collocamento al lavoro punti 1;

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone disabili, punti 2.

4. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

CAPO III

Commissione di concorso

Art. 12

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 9, lett. e) del presente regolamento.
2. La Commissione è valida con la presenza di tutti i componenti.
3. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige la graduatoria di merito con riferimento ai criteri indicati nel bando di concorso approvato e ai titoli di valutazione prestabiliti.

Art. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Presidente della Commissione d'esame, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla medesima Commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
2. La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, ha validità di 1 anno, solo in caso di decadenza, rinuncia o decesso.
3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di autonoleggiatore.
4. Pena la decadenza, entro giorni 90 dalla relativa comunicazione di assegnazione, l'interessato deve, in particolare, produrre i seguenti documenti:
 - a) copia fotostatica autenticata della carta di circolazione dell'autovettura o autobus da adibire al servizio;
 - b) copia fotostatica autenticata della patente di guida e certificato di abilitazione professionale, relativi al tipo di veicolo da condurre per il servizio di autonoleggio;
 - c) contratto di assicurazione per la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
 - d) contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa;
 - e) richiesta di rilascio nulla-osta per immatricolazione autovettura o autobus a servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente.

CAPO IV

Validità e trasferibilità dell'autorizzazione

Art. 14

Validità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno (entro il 31 dicembre) a validazione presso ufficio commercio del Comune, previa presentazione da parte del titolare di una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo, dichiarazione che deve essere corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 13 - comma 4 - punti a) b) c) d) , unitamente alla certificazione medica di cui all'art. 10 - comma 1 - lett. d).
2. L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. ~~L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione di autonoleggiatore.~~
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato all'Autorità comunale, la quale a mezzo degli uffici comunali, accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento e il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. La richiesta di trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n°21, è autorizzata dal Responsabile del Settore di appartenenza l'ufficio commercio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di 2 anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti, per la durata di 2 anni , ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito della idoneità morale.
6. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n°21, o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per

ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito di trasferimento per atto tra vivi se non dopo 5 anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

CAPO V

L'esercizio del servizio

Art. 16

Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri trenta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 2 giorni, all'Ufficio commercio del Comune.

Art. 17

Sostituzione degli autoveicoli.

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli autorizzati al servizio dell'autonoleggio con conducente senza aver comunicato, tempestivamente, all'Ufficio commercio del Comune, il motivo della sostituzione. Detto ufficio, previo accertamento, disporrà l'eventuale atto autorizzatorio a firma del Dirigente.

Art. 18

Acquisizione della corsa.

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto, di norma, presso la rimessa o sede del vettore.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, Legge 15 gennaio 1992, n°21, al noleggiatore è data facoltà di stazionare nell'area pubblica antistante la sede Ferrovie dello Stato, o altra area pubblica determinata dall'Autorità Comunale, previa informativa scritta all'ufficio competente.

Art. 19

Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente Servizio di Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) lasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - h) ~~tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.~~
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri sul veicolo;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni di autonoleggio e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge e regolamenti.

Art. 20

Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

Trasporto dei soggetti portatori di handicap.

1. Il conducente dell'autoveicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di autonoleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di autonoleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n°384.
4. Il trasporto delle sedie a ruote e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 22

Idoneità degli autoveicoli.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli Organi della M.C.T.C., la Commissione consultiva, di cui al precedente art. 6, predisponde, direttamente o tramite il Servizio di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità le necessarie verifiche idoneità dei veicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente.
2. Qualora l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore di appartenenza dell'Ufficio commercio, è tenuto al ripristino delle condizioni del medesimo autoveicolo od alla sostituzione. In mancanza, il predetto Dirigente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'automezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione, direttamente o tramite verbale di constatazione del Servizio di Polizia Municipale. In tale ipotesi, sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta

Art. 23

Tariffe.

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 6 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20/04/1993, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 24

Contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio di autonoleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e, in forma scritta, l'Ufficio commercio del Comune.

Art. 25

Trasporto bagagli e animali.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Art. 26

Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati, in forma scritta, all'Ufficio del commercio e al Servizio di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale e la Commissione, di cui al precedente art. 6, sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autovettura deve essere obbligatoriamente esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO VI

Illeciti e Sanzioni

Art. 27

Vigilanza.

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali (commercio e/o servizio di polizia municipale), può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 28

Diffida.

1. Il Dirigente di Settore, che ha emesso l'autorizzazione, diffida il titolare del servizio di autonoleggio o un suo valido sostituto, quando:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione all'Ufficio commercio;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o effettui deviazioni di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- g) sia contravvenuto, nell'arco di un quinquennio, a due provvedimenti sanzionatori indicati nel successivo art. 29;

Art. 29

Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale per l'esercizio di autonoleggio con conducente, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, o leggi speciali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 (centomila) ad un massimo di £. 1.000.000 (unmilione), per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 3, comma 8, mancanza dell'autorizzazione d'esercizio a bordo dell'autovettura e/o mancata applicazione del contrassegno (stemma) a tergo dell'autovettura;
 - b) violazione dell'art. 7, comma 2, mancanza del certificato di iscrizione a ruolo a bordo dell'autovettura;
 - c) violazione dell'art. 14, comma 1, mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione d'esercizio;
 - d) violazione art. 16, comma 3, mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
 - e) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, punti c) d) g) h) i) e comma 2, punti da a) ad h);
 - f) violazione art. 24, comma 2, mancata segnalazione dei guasti al contachilometri;
 - g) violazione art. 26, comma 2, mancata esposizione all'interno dell'autoveicolo dell'indirizzo e dei numeri telefonici relativi gli uffici comunali cui indirizzare i reclami.
2. L'Autorità competente provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 30

Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui all'art. 29 sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n°689 e successive modificazioni, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
- ~~2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di~~
sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 31

Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazioni di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di autoveicoli diversi da quelli autorizzati;

2. Il Dirigente di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione.

1. Il Dirigente di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 31;
- c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- d) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- e) per qualsiasi altra grave e comprovata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio
- g) quando il titolare ha compiuto il settantesimo anno di età.

2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art.10.

3. ~~In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente di Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.~~

Art. 33

Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente

informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

Art. 34

Decadenza dell'autorizzazione.

1. Il Dirigente di settore, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte o fallimento del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
- d) per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 15 aprile 1995, n°20.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO VII

Disposizioni Finali

Art. 35

Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente Regolamento sarà inviata:

- ai titolari delle autorizzazioni;
- ai componenti la Commissione consultiva.

Art. 36

Entrata in vigore del presente Regolamento e norme abrogate.

1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge, entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 56 dello Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni dei previgenti Regolamenti disciplinanti la materia ed ogni altra disposizione in contrasto od incompatibile con la normativa di cui al presente Regolamento.

INDICE

CAPO I

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Definizione del servizio	pag. 2
Art. 3 Condizioni di esercizio	pag. 3
Art. 4 Numero delle autorizzazioni	pag. 4
Art. 5 Ambiti operativi territoriali	pag. 4
Art. 6 Commissione consultiva comunale	pag. 4

CAPO II

Art. 7 Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore	pag. 5
Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 9 Contenuti del bando	pag. 6
Art. 10 Presentazione delle domande	pag. 6
Art. 11 Titoli di valutazione	pag. 7

CAPO III

Art. 12 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag. 8

CAPO IV

Art. 14 Validità dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 9

CAPO V

Art. 16 Inizio del servizio	pag. 10
Art. 17 Sostituzione degli autoveicoli	pag. 10
Art. 18 Acquisizione della corsa	pag. 11
Art. 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag. 11
Art. 20 Interruzione del trasporto	pag. 12

Art. 21 Trasporto dei soggetti portatori di handicap	pag. 12
Art. 22 Idoneità degli autoveicoli	pag. 12
Art. 23 Tariffe	pag. 13
Art. 24 Contachilometri	pag. 13
Art. 25 Trasporto bagagli e animali	pag. 13
Art. 26 Reclami	pag. 13

CAPO VI

Art. 27 Vigilanza	pag. 14
Art. 28 Diffida	pag. 14
Art. 29 Sanzioni	pag. 14
Art. 30 Irrogazioni delle sanzioni	pag. 15
Art. 31 Sospensione dell'autorizzazione	pag. 15
Art. 32 Revoca dell'autorizzazione	pag. 16
Art. 33 Procedimento sanzionatorio	pag. 16
Art. 34 Decadenza dell'autorizzazione	pag. 17

CAPO VII

Art. 35 Pubblicità del regolamento	pag. 17
Art. 36 Entrata in vigore del presente regolamento e norme abrogate	pag. 18